

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Infortuni e RC della scuola"

26/09/2020– Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzie Infortuni

Garanzie Infortuni

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (alunno, insegnante e/o altro addetto dell'Istituto) subisca durante:

- le ore di lezione, di ricreazione e di refezione;
- gli esercizi di applicazione tecnica e di osservazione scientifica con attrezzature varie;
- i corsi di sostegno e di recupero;
- l'intervallo che precede e segue le lezioni di Educazione Fisica;
- le lezioni di Educazione Fisica e dell'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva;
- l'espletamento di tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgono in prescuola, interscuola e doposcuola, comprese le attività complementari aventi carattere integrativo ed extra curriculare;
- l'effettuazione delle attività motorie proprie dei Conservatori di musica dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Arte Drammatica.


L'assicurazione vale inoltre per:

- la preparazione agli allenamenti e alle gare dei giochi della gioventù e dei campionati studenteschi;


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalle competenti federazioni e di ogni altra attività sportiva regolarmente deliberata dagli Organi scolastici secondo le vigenti disposizioni di Legge. La garanzia è valida sempre che tali attività siano svolte nell'ambito della scuola e comunque con la guida o la sorveglianza degli Operatori scolastici; ▪ la partecipazione a gite e passeggiate scolastiche; ▪ le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano a musei, scavi, cantieri, aziende e laboratori, sempre che tali visite non comprendano esperimenti e prove pratiche dirette; ▪ i viaggi di istruzione e delle altre visite guidate in Italia e all'estero; ▪ i trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento delle suddette attività. <p>Sono compresi in garanzia anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da indigestione o da assorbimento di sostanze; 3. l'annegamento; 4. le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d'insetti o aracnidi; 5. i colpi di sole o di calore; 6. l'assideramento o congelamento; 7. la folgorazione; 8. le lesioni determinate da sforzi con esclusione delle ernie, degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini; 9. gli infortuni conseguenti a stato di malore o incoscienza; 10. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 11. gli infortuni in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. <p>Rischio in itinere</p> <p>Le garanzie si intendono estese agli infortuni che dovessero verificarsi durante il tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione alla scuola e viceversa, effettuato con gli ordinari mezzi di locomozione, pubblici e privati, comprese biciclette ed esclusi i motocicli e i ciclomotori, verificatisi un'ora prima dall'inizio e un'ora dopo la fine delle lezioni.</p> <p>Estensione delle garanzie ai genitori</p> <p>L'assicurazione è estesa ai genitori degli alunni assicurati, per gli infortuni che dovessero loro accadere come componenti degli organismi di gestione dell'Istituto, nonché come accompagnatori durante gite e visite guidate.</p>
<p>Garanzia Morte</p>	<p>Qualora l'infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.</p> <p>In difetto di designazione, l'Impresa liquida detta somma agli eredi.</p> <p>In caso di scomparsa dell'Assicurato, conseguente a infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta.</p> <p>Se dopo che l'Impresa avrà pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, l'Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata.</p> <p>A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.</p> <p>L'indennizzo per Morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente.</p> <p>Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell'infortunio, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità permanente.</p> <p>Decesso all'estero</p> <p>In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, a seguito di infortunio indennizzabile a</p>

	<p>termini di polizza, l'Impresa rimborserà le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma, entro il limite massimo del 20% del capitale assicurato per Morte. In caso di decesso di più persone assicurate con la stessa polizza, a seguito del medesimo evento, l'Impresa ripartirà l'indennizzo proporzionalmente ai capitali assicurati per la garanzia Morte e non sarà comunque tenuta a corrispondere somme superiori a quanto indicato in Scheda di Polizza.</p> <p>Spese funerarie In caso di decesso dell'Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa rimborserà le spese funerarie sostenute e documentate. In caso di decesso di più persone assicurate con la stessa polizza, a seguito del medesimo evento, l'Impresa non sarà comunque tenuta a corrispondere somme superiori a quanto indicato in Scheda di Polizza.</p>
<p>Garanzia Invalidità permanente</p>	<p>Si intende per Invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica.</p> <p>Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una Invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida a tale titolo una indennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale.</p> <p>Danni estetici In caso di infortunio, rientrante nelle garanzie prestate a termini di polizza, che provochi lesioni integranti sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, verranno rimborsate esclusivamente le spese sanitarie documentate e non altrimenti contrattualmente rimborsabili, sostenute dall'Assicurato per interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva.</p> <p>Tali spese, solo se sostenute entro due anni dall'infortunio, verranno riconosciute fino ad un importo pari al 5% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente.</p> <p>Anticipo indennizzo Su richiesta dell'Assicurato, in caso di infortunio con postumi invalidanti stimati dall'Impresa prevedibilmente non inferiori al 25%, verrà pagato un acconto pari al 50% del presumibile indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.</p> <p>Quanto sopra non costituisce impegno dell'Impresa circa il grado percentuale definitivo di Invalidità permanente da liquidarsi.</p> <p>L'obbligo dell'Impresa sorge comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio.</p>
<p>Garanzie Responsabilità Civile terzi</p>	
<p>Garanzie Responsabilità Civile terzi</p>	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.</p> <p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p>La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti dell'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.</p> <p>Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.</p> <p>Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.</p>
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa</p>	

Garanzie Infortuni	
Garanzia aggiuntiva Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero	In caso di ricovero in ospedale o Istituto di Cura a seguito di infortunio, l'Assicurato ha diritto all'indennità garantita per ogni giorno di ricovero completo.
Garanzia aggiuntiva Rimborso spese mediche da infortunio	L'Impresa rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell'infortunio e fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per accertamenti diagnostici; ▪ per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di qualsiasi genere); ▪ per trattamenti fisioterapici e rieducativi; Ed in caso di ricovero in Istituto di Cura pubblico e/o privato, con o senza intervento chirurgico, le spese: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per rette di degenza; ▪ per gli onorari dei medici curanti; ▪ per i medicinali; ▪ per i diritti di sala operatoria; ▪ per i materiali d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro); ▪ per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa, effettuato con qualunque mezzo.
Garanzia aggiuntiva Rimborso spese odontoiatriche	L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di infortunio, per protesi dentarie rese necessarie da avulsione traumatica e definitiva o da rottura di uno o più denti, con un massimo per dente indicato in Scheda di Polizza.
Garanzia aggiuntiva Rimborso spese acquisto occhiali o lenti a contatto	L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di infortunio, per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto reso necessario da diminuzione di visus, con un massimo per sinistro indicato in Scheda di Polizza.
Garanzia aggiuntiva Perdita anno scolastico	L'Impresa liquida l'indennità contrattualmente stabilita, in caso di infortunio che comporti l'impossibilità per l'alunno a frequentare le lezioni, per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, con conseguente perdita dell'anno scolastico.
Garanzia aggiuntiva Rimborso spese mediche da malattia	L'Impresa rimborsa fino a concorrenza del massimale prescelto, le spese di cui al 2° comma della garanzia aggiuntiva "Rimborso spese mediche da infortunio" in caso di malattia insorta in forma acuta, che necessiti di immediato ricovero. Tale estensione opera per le malattie manifestatesi esclusivamente durante le gite, i viaggi e i soggiorni organizzati dalla scuola stessa.
Condizione particolare Spese di trasporto	L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il trasporto casa/scuola e viceversa nel periodo post infortunio, nel caso in cui è impossibilitato a raggiungere con i normali mezzi pubblici o privati.
Condizione particolare Spese per lezioni	L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per lezioni recupero presso un Istituto Privato rese necessarie a causa di assenza dalla scuola per un periodo non inferiore a 60 giorni consecutivi.
Condizione particolare Spese per rientro e assistenza	L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato in occasione di gite e/o viaggi di istruzione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rientro anticipato o posticipato in seguito ad infortunio; ▪ rientro anticipato dovuto a decesso di un familiare fra quelli di seguito indicati: coniuge, genitore, fratello, sorella, figlio/a, suocero/a, genero/nuora; ▪ viaggio di un familiare reso necessario dal ricovero del partecipante che richieda assistenza.
Condizione particolare Estensione ai ciclomotori e motocicli	Ad integrazione del paragrafo "Rischio in itinere" della sezione "Che cosa è assicurato" si conviene tra le parti di estendere la copertura assicurativa anche all'utilizzo dei ciclomotori e motocicli.

 Che cosa NON è assicurato?	
Garanzie Responsabilità Civile terzi	
Soggetti e rischi esclusi	Non sono considerati terzi:

	<p>a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);</p> <p>c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</p>
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Garanzie Infortuni	
Esclusioni	<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:</p> <p>a) dalla guida di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. veicoli a motore senza la relativa abilitazione; 2. natanti a motore per uso privato; 3. macchine operatrici; <p>b) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);</p> <p>c) da ubriachezza, alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;</p> <p>d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;</p> <p>e) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;</p> <p>f) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;</p> <p>g) da guerra e insurrezioni; le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero; la copertura non opererà tuttavia per il rischio volo, ossia per gli infortuni subiti durante viaggi aerei;</p> <p>h) dall'uso e/o utilizzo come pilota (o altro membro dell'equipaggio) di aeromobili;</p> <p>i) da imprese inusuali e temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;</p> <p>l) l'assicurazione non vale inoltre per gli infortuni causati dalla pratica dei seguenti sport:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. equitazione, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di qualsiasi tipo dal terzo grado in poi, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, bob, skeleton, pugilato, speleologia; 2. partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura; 3. paracadutismo; 4. deltaplano, ultraleggeri e parapendio; 5. immersioni con autorespiratore; 6. partecipazioni a competizioni e relativi allenamenti calcistici e ciclistici svolti sotto l'egida delle competenti federazioni sportive.
Garanzie Responsabilità Civile terzi	
Esclusioni	<p>L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:</p> <p>a) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;</p> <p>b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;</p> <p>c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;</p>

	<p>d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;</p> <p>e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;</p> <p>f) da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>g) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;</p> <p>h) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;</p> <p>i) alle opere in costruzione, e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;</p> <p>j) cagionati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; ▪ operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; ▪ opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; <p>k) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;</p> <p>l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;</p> <p>m) conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazioni o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>n) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;</p> <p>o) da detenzione o impiego di esplosivi;</p> <p>p) verificatisi in connessione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); ▪ produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Garanzie Infortuni	
Decesso all'estero	Limite di indennizzo
Spese funerarie	Limite di indennizzo
Danni estetici	Limite di indennizzo
Anticipo indennizzo	Limite di indennizzo
Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero	Limite di indennizzo
Rimborso spese odontoiatriche	Limite di indennizzo
Rimborso spese acquisto occhiali o lenti a contatto	Limite di indennizzo
Spese di trasporto	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia	
<p>Franchigia presente di default in polizza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capitale assicurato = euro 100.000 ▪ Invalidità Permanente da Infortunio accertata = 7% ▪ Applicazione della franchigia sul 35% del capitale assicurato = euro 35.000 ▪ Invalidità Permanente da Infortunio liquidata = il 7% di euro 35.000 = euro 2.450 	
<p>Franchigia selezionabile del 3% assoluta</p>	

- Capitale assicurato = euro 100.000
- Invalidità Permanente da Infortunio residua accertata = 7%
- Invalidità Permanente da Infortunio liquidata = il 4% di euro 100.000 = euro 4.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Presentare denuncia del sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'Impresa entro 3 giorni dal sinistro e/o dall'infortunio o dal ricovero o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché la descrizione delle modalità di accadimento; Inoltre in caso di infortunio bisogna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesione e l'eventuale necessità del ricovero o dell'intervento, nonché fornire ogni informazione e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso; ▪ fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, relative a degenze conseguenti all'infortunio denunciato, nonché ai precedenti fatti morbosi di interesse medico legale. In caso di morte dell'Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto. <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della sopravvenienza di una delle affezioni indicate in polizza come "non assicurabili" – ad esempio tossicodalcolismo o dipendenza da sostanze stupefacenti) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Variazione delle persone assicurate L'eventuale inserimento nel corso dell'anno scolastico di ulteriori assicurati purchè in misura non superiore al 10% della totalità degli iscritti al registro della scuola per gli alunni e del libro paga (o altro registro) per il restante personale, avverrà in maniera automatica e gratuita. Qualora detto limite fosse superato, è fatto obbligo al Contraente di darne comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax) all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata.</p>
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--	---

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al settore dell'istruzione, prevede una protezione infortuni per alunni e personale scolastico e una tutela per richieste di risarcimento danni verificatisi in ambito scolastico.


Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;
- tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami.

L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)

Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).

Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.